

- (5) In pratica, l'attuale formulazione dell'articolo 34, primo comma, ostacola la possibilità di estendere l'uso di una menzione tradizionale a nuove denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di escludere dall'elenco dei vini autorizzati a utilizzare una menzione tradizionale quelli che non soddisfano più le sue condizioni d'uso. Inoltre non consente, ad esempio, di adattare i metodi di produzione menzionati nel disciplinare di una menzione tradizionale qualora tali metodi evolvano a causa delle mutevoli condizioni ambientali o climatiche.
- (6) Per ovviare a tale omissione involontaria e ripristinare la flessibilità concessa ai titolari di menzioni tradizionali a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, l'elenco delle possibili modifiche di una menzione tradizionale registrata di cui all'articolo 34, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 dovrebbe essere esteso per includere gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), di tale regolamento.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33.
- (8) Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire la parità di trattamento di tutte le domande di modifica di una menzione tradizionale registrata, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 14 gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Modifica di una menzione tradizionale

Un richiedente che soddisfa le condizioni dell'articolo 25 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Gli articoli da 26 a 31 si applicano *mutatis mutandis* alle domande di modifica.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2382

